



Modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 490 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, per la connessione alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Ditta proponente: DEF S.r.l.

D. Lgs n. 387/2003; D. Lgs n. 190/2024; D. Lgs n. 152/2006; D. Lgs n. 28/2011; D.M. 2.03.2018; D.P.R. n. 327/2001.



Rete Trasmissione
Nazionale
Dipartimento Trasmissione
Nord Est

Unità Impianti Dugale
Via Casaleghe, 37 Loc. Gazzolo
37040 Arole (VR)

Spett.le
Regione Veneto
PEC: energia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Elettrodotto a 132kV denominato "OSTIGLIA – NOGARA" cd VENERA, cod. 23574C2, in doppia terna con elettrodotto a 132kV denominato "LEGNAGO – VENERA", cod. 23524C1, di proprietà di Terna S.p.A.. SOCIETÀ AGRICOLA DEF S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO IN COMUNE DI CASALEONE (VR). DITTA PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA DEF S.R.L. SEDE IMPIANTO: COMUNE DI CASALEONE (VR), VIA SAN MICHELE 3 RIATTIVAZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DETERMINAZIONI CONCLUSIVE.

Ci riferiamo alla Vs. nota del 07.07.2026, ns. GRUPPO TERNA/A20260094975, con la quale ci comunicate che è in corso la progettazione dell'opera in oggetto, in Comune di Casaleone, per informare che risultano interferenti i seguenti nostri impianti:

- elettrodotto a 132kV denominato "OSTIGLIA – NOGARA" cd VENERA, cod. 23574C2, in doppia terna con elettrodotto a 132kV denominato "LEGNAGO – VENERA", cod. 23524C1, di proprietà di Terna S.p.A..

Precisiamo che la costruzione di manufatti in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra manufatti e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Tutto ciò premesso, la scrivente, esprime il proprio nulla osta di massima al progetto in oggetto. Resta inteso fin d'ora che dovranno, comunque, essere rispettate anche le seguenti indicazioni e prescrizioni tecniche:

- i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti, tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'opportuno sezionamento o protezione del manufatto metallico interrato, da eseguirsi conformemente alle Norme, atto ad evitare il trasferimento a distanza dei potenziali elettrici originati dal normale funzionamento degli elettrodotti; a tal fine, dovrà essere predisposto uno studio asseverato da parte di un professionista abilitato circa la compatibilità del nuovo manufatto, in presenza di potenziali elettrici originati dal normale funzionamento degli elettrodotti, con certificazione di conformità di quanto eseguito;
- eventuali scavi per la posa della tubazione o propedeutici alla realizzazione del cantiere, che comportino l'avvicinamento del fronte di escavazione ai piedini dei sostegni, non dovranno in nessun caso essere realizzati ad una distanza inferiore a 7m (sette metri) dai piedini fuori terra degli stessi.

Ricordiamo che, laddove applicabili, dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma CEI EN 50443 "Effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle tubazioni causate da sistemi di trazione elettrica ad alta tensione in corrente alternata e/o da sistemi di alimentazione ad alta tensione in corrente alternata". Per tale ragione Vi richiediamo di produrre un'asseverazione, da parte di un vs. tecnico abilitato, circa la rispondenza del progetto alla norma CEI EN 50443.

Tutto ciò premesso, nelle more di ricevere la suddetta asseverazione, la scrivente esprime il proprio nulla osta condizionato al rispetto della CEI EN 50443.

Cogliamo l'occasione per ricordare, infine, che i conduttori della linea sopra indicate sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili



Rete Trasmissione
Nazionale
Dipartimento Trasmissione
Nord Est

Unità Impianti Dugale
Via Casalevegha, 37 Loc. Gazzolo
37040 Arcole (VR)

(con particolare riguardo all'utilizzo di gru e altri mezzi d'opera necessari alla posa delle condotte), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Unità Impianti Dugale
Bassini, Cristiano Giovanni
Cristiano Bassini
Data: 25/09/2026
08:53:38 UTC

Nz. rif. 26002_574-fo_regioneveneto_casaleone_info

Copia a UIDUG

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (3 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.